

# **REGOLAMENTO**

## **INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2006

Publicato all'Albo Pretorio il gg. 04.04.2006 per gg. 15

Entrato in vigore il 19.04.2006

CAPO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti ai Comuni di Ameno, Armeno e Miasino anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture intercomunali.

Capo II  
ORGANI E STRUTTURE

Art. 2

I Comuni di Ameno, Armeno e Miasino nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla l.r. 7/2000 (ovvero di tipo a), assicurano lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di un struttura Intercomunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- Unità di Crisi Intercomunale;
- Centro Operativo Intercomunale.

Art. 3

(Comitato Intercomunale di Protezione civile )

1. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento Intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
2. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
  - Il Presidente, o suo rappresentante, che lo presiede;
  - I Sindaci dei comuni aderenti all'aggregazione o loro delegati.

E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

3. I compiti del Comitato Intercomunale sono:

- *Garantisce lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento* delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
- Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
- Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
- In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato Intercomunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità intercomunale a quella Provinciale e/o Prefettizia, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

4. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile viene convocato dal Presidente o da un suo delegato mediante invito scritto recapitato anche brevi mano almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione. Nel caso di urgenza può essere consegnato mediante comunicazione telefonica a mezzo fax o posta elettronica.
5. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza dei **Consigli Comunali** ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
6. Gli uffici comunali di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Intercomunale di protezione civile.

#### Art. 4 (Unità di Crisi Intercomunale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato Intercomunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi Intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.
2. L'Unità di crisi Intercomunale viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento Intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
3. *L'Unità di Crisi Intercomunale* è composta almeno:
  - a) dal Presidente;
  - b) dagli Assessori Comunali competenti;
  - c) dai responsabili degli Uffici Tecnici Comunali

E' facoltà del Presidente dell'Unità di crisi chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di crisi sono nominati dal Presidente. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi.

5. E' facoltà del Presidente dell'Unità di crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
6. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi Intercomunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
7. Gli uffici tecnici dei comuni facenti parte dell'Unità di Crisi Intercomunale assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Intercomunale.

Art. 5  
(Competenza Territoriale)

1. Il personale dei Comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6  
(Personale e Dotazioni)

1. I Comuni convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

Art. 7  
(Servizio di Reperibilità)

1. I comuni in collaborazione tra loro e nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della l.r. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvedono ad organizzare l'istituto della reperibilità degli uffici interessati dalle attività di protezione civile.
2. I servizi di reperibilità vengono disciplinati secondo le necessità operative degli uffici e devono coordinarsi ed integrarsi in linea con l'azione complessiva in tema di Protezione Civile.

Art. 8  
(Sala Operativa)

La sala operativa Intercomunale è insediata presso il Comune di Armeno

Art. 9  
(Volontariato)

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale si farà ricorso al volontariato che avrà la

funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. Le collaborazioni saranno normate all'interno di apposite convenzioni.

Art. 10  
(Esercitazioni)

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili saranno adottate tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Intercomunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Capo III  
EVENTI CALAMITOSI

Art. 11  
(Adempimenti)

Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del Territorio Intercomunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Presidente quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 12  
(Il Piano Intercomunale di Protezione Civile)

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.  
L'aggiornamento del Piano succitato è da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici intercomunali con cadenza annuale.

Capo IV  
DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 13  
(Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 14  
(Notificazione del Regolamento)

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Novara, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Novara.

Art. 15  
(Leggi ed Atti Regolamentari)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme

contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.